

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TEMPPIO P.**



**REGOLAMENTO RISCOSSIONE DIRETTA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
ANNUALE**

Articolo 1

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Tempio P. è fissata dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 DLgs 139/2005

lettera p).

La quota annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista dalla delibera consiliare.

Articolo 2

Il Consiglio dell'Ordine accerta che alla data fissata tutti gli iscritti abbiano effettuato il pagamento dovuto.

Gli eventuali iscritti morosi saranno invitati, a mezzo e-mail certificata, a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'avviso.

La posizione di morosità sarà sanata mediante il versamento, oltre alla quota dovuta, dell'importo di €. 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di segreteria.

Articolo 3

Scaduto il termine di cui all'articolo 2, nei confronti degli iscritti non in regola con il versamento di quanto dovuto, il Consiglio apre l'istruttoria del Procedimento Disciplinare, prevista dall'art. 50 del DLgs 139/2005, per la pronuncia della sospensione per morosità prevista dall'art. 54 dello stesso Decreto.

Contestualmente verrà dato incarico per la riscossione coattiva del credito.

Il Consiglio, sentito l'iscritto ed esperite tutte le formalità normativamente previste, pronuncia la sospensione per morosità che permane fino a che l'iscritto non provveda al pagamento delle somme dovute, maggiorate dell'ulteriore importo di €. 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di segreteria nonché delle spese legali sostenute.

Articolo 4

Decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità, il Consiglio mette in atto la procedura di cancellazione con le modalità previste nell'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale, restando impregiudicata l'azione per il recupero coattivo del credito.

Il Presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua approvazione, viene pubblicato sul sito web dell'Ordine e comunicato agli iscritti a mezzo e-mail